

Scaricato da <http://www.italiaoggi.it> – Tutti i diritti riservati ai legittimi titolari

***Disegno di legge in materia di modernizzazione, di efficienza
delle amministrazioni pubbliche e di riduzione degli oneri
burocratici per i cittadini e per le imprese***

Titolo I

**Misure in materia di riduzione e certezza
dei tempi dei procedimenti amministrativi e di tutela amministrativa**

Art. 1

***(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
in materia di conclusione del procedimento)***

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

“Art. 2 (Conclusione del procedimento).

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Con uno o più decreti del Presidente del consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, di

Scaricato da <http://www.italiaoggi.it> – Tutti i diritti riservati ai legittimi titolari

concerto con i Ministri competenti, tenendo conto della sostenibilità dei termini, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della sussistenza di particolari esigenze di complessità del procedimento, sono individuati i termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le Autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 possono essere sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

8. Il dovere di concludere i procedimenti mediante l'adozione di un provvedimento espresso e l'obbligo di rispettare i termini di conclusione dei procedimenti costituiscono principi generali dell'attività amministrativa, ed attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela”.

b) Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

“Art. 2- *bis* (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento).

1. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento anche indipendentemente dalla spettanza del provvedimento richiesto.

2. Indipendentemente dal risarcimento del danno di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni corrispondono ai soggetti istanti un indennizzo automatico, forfetario, in misura fissa ed eventualmente progressiva, nei casi di inosservanza dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.

3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti la misura ed il termine di corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 2. Il regolamento stabilisce, altresì, per le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali le modalità di pagamento dell'indennizzo. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, le Regioni, le Province ed i Comuni determinano, per i procedimenti di propria competenza, le modalità di pagamento dell'indennizzo. Decorsi i termini, in caso di mancata adozione degli atti di cui al presente comma, l'indennizzo è liquidato dal giudice secondo equità. Il giudice, in sede di liquidazione del risarcimento del danno ai sensi del comma 1, decurta l'importo di quanto eventualmente conseguito dal danneggiato ai sensi del comma 2.

Scaricato da <http://www.italiaoggi.it> – Tutti i diritti riservati ai legittimi titolari

4. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il risarcimento del danno di cui al comma 1 si prescrive in due anni; l'indennizzo di cui al comma 2 si prescrive in un anno”.

“Art. 2- *ter* (Elenco della documentazione necessaria, moduli e formulari).

1. Le pubbliche amministrazioni definiscono e rendono disponibili, anche attraverso gli uffici per le relazioni con il pubblico, l'elenco della documentazione da presentare unitamente all'istanza ai fini dell'adozione del provvedimento amministrativo richiesto, nonché dei casi in cui opera il silenzio assenso e la dichiarazione di inizio d'attività nei procedimenti di propria competenza.

2. Le pubbliche amministrazioni definiscono e rendono disponibili anche per via telematica i moduli ed i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.

3. Le pubbliche amministrazioni non possono chiedere ulteriori informazioni oltre a quelle indicate nei moduli e nei formulari se non con atto motivato, il quale determina la sospensione del termine per la conclusione del procedimento alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 7”.

c) All'articolo 10- *bis* la parola “interrompe” è sostituita dalla seguente: “sospende” e le parole: “iniziano nuovamente” sono sostituite dalla seguente: “riprendono”.

d) All'articolo 16 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole: “sarà reso” sono inserite le seguenti: “che comunque non può superare i trenta giorni dal ricevimento della richiesta”.

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'emissione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'emissione del parere. In nessun caso, il responsabile del procedimento e l'amministrazione di appartenenza possono essere chiamati a rispondere degli eventuali danni, anche contabili, derivanti dalla mancata emissione dei pareri di cui al presente comma”.

3) Al comma 4 le parole: “il termine di cui al comma 1 può essere interrotto” sono sostituite dalle seguenti: “i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti”.

4) Il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici”.

e) All'articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole: “nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta” sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento della richiesta”.

2) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Decorsi inutilmente ulteriori novanta giorni il responsabile del procedimento provvede comunque all'emanazione del provvedimento. In nessun caso, il responsabile del procedimento e

Scaricato da <http://www.italiaoggi.it> – Tutti i diritti riservati ai legittimi titolari

l'amministrazione di appartenenza possono essere chiamati a rispondere degli eventuali danni, anche contabili, derivanti dalla mancata emissione delle valutazioni tecniche di cui al presente comma”.

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2- *bis*. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche, il termine di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, è sospeso fino all'acquisizione della valutazione ed in ogni caso non oltre i termini massimi di cui al comma 1”.

2. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali sono tenuti, anche avvalendosi dei sistemi di protocollo informatico, a misurare i tempi medi di conclusione dei procedimenti, nonché a predisporre un rapporto annuale sui tempi medi di conclusione dei procedimenti, indicando il numero e le tipologie dei procedimenti che non si sono conclusi nei termini previsti. Il rapporto, corredato da un piano di riduzione dei tempi, è presentato ogni anno, entro il 15 febbraio dell'anno successivo, al Servizio di controllo interno di ciascuna amministrazione o ente ed alla Presidenza del consiglio dei ministri. Sulla base delle risultanze del rapporto si provvede al conseguente adeguamento dei termini di conclusione dei procedimenti con le modalità di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990, come modificati dalla presente legge.

3. In sede di prima applicazione, i decreti del Presidente del consiglio dei ministri, e gli atti o provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del predetto termine di cui al presente comma. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini di conclusione dei procedimenti non superiori a novanta giorni. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, come sostituito dal comma 1, del presente articolo, si applica dallo scadere del termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le pubbliche amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali danno attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 2- *ter* della legge 241 del 1990, come modificata dal presente articolo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

***(Modifiche all'articolo 21- bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
in materia di giudizio amministrativo sul silenzio)***

4. All'articolo 21- *bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma è preceduto dal seguente:

“Salvi i casi di silenzio assenso o di silenzio rigetto, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, decorsi i termini stabiliti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.

Scaricato da <http://www.italiaoggi.it> – Tutti i diritti riservati ai legittimi titolari

241, e successive modificazioni, per la conclusione del procedimento amministrativo, può essere proposto, anche senza necessità di diffida, all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei medesimi termini. E' fatta salva la possibilità di riproporre l'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti”.

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. Con la sentenza di accoglimento totale o parziale del ricorso, il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di provvedere, di norma entro un termine non superiore a trenta giorni. Qualora l'amministrazione resti inadempiente oltre il detto termine, il giudice amministrativo, su richiesta di parte, nomina un commissario che provvede in luogo della stessa”.

Art. 3

(Riduzione dei tempi di approvazione del programma statistico nazionale)

1. All'articolo 6- *bis*, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono aggiunte, in fine, prima del punto, le seguenti parole: “, il quale esprime il proprio parere entro il termine di sessanta giorni. Si applica al riguardo quanto previsto dall'articolo 154, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”.

2. La Presidenza del consiglio dei ministri e le altre amministrazioni tenute ad effettuare l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), la verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) e la misurazione degli oneri amministrativi si possono avvalere, a tali fini, del sistema statistico nazionale (SISTAN), richiedendo ai relativi enti rilevazioni, indagini e dati.

Art. 4

(Pubblicità dei procedimenti e degli adempimenti amministrativi)

1. Al comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

“h) i casi in cui è applicabile il silenzio assenso e la dichiarazione di inizio di attività nei procedimenti di propria competenza”.

Art. 5

(Responsabilità dirigenziale)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1- *bis*. Ferme restando le disposizioni contrattuali relative al trattamento economico accessorio, al dirigente può non essere attribuito, in tutto o in parte, in relazione al grado di responsabilità e tenuto conto della gravità dei casi, valutata con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il trattamento economico accessorio nel caso in cui, per i procedimenti amministrativi che ricadono nella competenza dell'ufficio da lui diretto, si verifichi:

- a) grave o ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento;
- b) grave o ripetuta inosservanza dell'obbligo di predisporre, aggiornare e rendere noto agli interessati l'elenco di cui all'articolo 2- *ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
- c) grave o ripetuta inosservanza dell'obbligo di non esigere dal privato la presentazione di documenti per i quali la normativa vigente consente il ricorso all'autocertificazione.

Art. 6

(Disposizioni in materia di tutela amministrativa e di normazione regolamentare e delegata)

1. All'articolo 13, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente:

“Se ritiene che l'affare non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l'espressione del parere e, riferendo i termini ed i motivi della questione, ordina alla Segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli

Scaricato da <http://www.italiaoggi.it> – Tutti i diritti riservati ai legittimi titolari

effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati.”.

2. All’articolo 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il decreto con cui il ricorso straordinario è stato deciso in senso difforme dal parere del Consiglio di Stato è impugnabile in sede giurisdizionale, per ogni vizio di legittimità. I ricorsi diretti ad ottenere l’esecuzione del decreto di decisione sono proposti al Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 37, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel termine di cui all’articolo 2953 del codice civile decorrente dalla data di emanazione del decreto.”. In sede di prima applicazione, l’azione è esperibile per l’esecuzione dei decreti già emanati, indipendentemente da eventuali disposizioni difformi, nel rispetto del termine di prescrizione.

3. All’articolo 26, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Trovano applicazione le forme di pubblicità di cui all’articolo 14, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, quando la sentenza di annullamento degli atti ivi indicati è passata in giudicato.”.

4. All’articolo 15, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205, le parole “l’indicazione” sono sostituite dalle seguenti: “la sottoscrizione”.

5. Per l’attuazione delle deleghe di cui all’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, il Governo può avvalersi del Consiglio di Stato ai sensi dell’articolo 14, numero 2°, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e in tale caso non occorre acquisire il relativo parere previsto dall’articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché dall’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. A tale fine la dotazione organica dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è incrementata di una unità da destinare alla relativa Sezione per gli atti normativi, assicurandosi l’invarianza della spesa mediante la contestuale riduzione di una unità nella dotazione organica dei consiglieri di Stato, ed è altresì costituita presso la stessa Sezione per gli atti normativi una segreteria tecnica, composta da un contingente di quindici unità, individuate nell’ambito delle amministrazioni pubbliche e obbligatoriamente poste in posizione di distacco, con oneri a carico dell’amministrazione di appartenenza.

Titolo II

Misure finalizzate alla riduzione degli oneri per i cittadini e per le imprese, ed al rafforzamento della tutela procedimentale degli utenti di servizi pubblici

Art. 7

(Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione)

1. Per le imprese soggette a certificazione di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative di verifica esclusi quelli in materia ambientale, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività. Le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente l'attualità e la completezza della certificazione.
2. La disposizione di cui al comma 1 è espressione di un principio generale di sussidiarietà orizzontale ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle Regioni e degli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.
3. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati:
 - a) le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trova applicazione la disposizione di cui al comma 1, con l'obiettivo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di controlli, nonché le modalità necessarie per la compiuta attuazione della disposizione medesima,

Scaricato da <http://www.italiaoggi.it> – Tutti i diritti riservati ai legittimi titolari

4. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore all'atto di emanazione del regolamento di cui al comma 3.

Art. 8

(Certificato di agibilità)

1. Il certificato di agibilità di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, è sostituito dalla dichiarazione di conformità degli edifici e degli impianti negli stessi installati alla normativa vigente in materia di agibilità, rilasciata dal direttore dei lavori sulla base della documentazione prevista dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

Art. 9

(Certificazioni antimafia)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di riordino della disciplina in materia di certificazioni antimafia.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 si conforma ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) individuazione dei casi in cui è richiesta la certificazione antimafia, anche al fine di garantire la parità di trattamento tra imprese nazionali e imprese aventi sede ed attività in altri Stati;
- b) definizione dei presupposti per il rilascio o il diniego della certificazione;
- c) riassetto della disciplina del procedimento di rilascio, con particolare riguardo alla semplificazione delle procedure istruttorie, alla riduzione dei termini procedurali e alle garanzie procedurali dei privati;
- d) coordinamento dei sistemi informativi delle amministrazioni interessate;
- e) razionalizzazione delle competenze in capo alle amministrazioni interessate secondo principi di concentrazione e sussidiarietà;
- f) creazione di un sistema nazionale di monitoraggio sulle certificazioni richieste, sui tempi e sugli esiti delle procedure di rilascio.

Art. 10

(Disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunto il seguente:

Scaricato da <http://www.italiaoggi.it> – Tutti i diritti riservati ai legittimi titolari

“2-bis. I versamenti dovuti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera f), dalle agenzie di somministrazione di lavoro, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono essere effettuati nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre”.

Art. 11

(Misure in materia di riconoscimento della personalità giuridica)

1. La verifica dei requisiti e delle condizioni per l’acquisto della personalità giuridica, di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, nonché per le modificazioni dello statuto e dell’atto costitutivo, di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, può essere effettuata dal notaio. La prefettura provvede, sulla base dell’attestazione notarile, all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
2. Con decreto del Ministro dell’Interno sono individuati i criteri e i parametri per la verifica dell’adeguatezza del patrimonio dell’ente alla realizzazione dello scopo, prevista dal comma 3, dell’articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

Art. 12

(Validità della carta d’identità)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la carta d’identità ha validità di dieci anni.
2. Il decreto del Presidente del consiglio dei ministri, emanato ai sensi dell’articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, si conforma alla disposizione di cui al comma 1.

Art. 13

(Delega al Governo per la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia anagrafica)

Scaricato da <http://www.italiaoggi.it> – Tutti i diritti riservati ai legittimi titolari

Il Governo è delegato a emanare, su proposta della Presidenza del consiglio dei ministri e del Ministro dell'Interno, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, nonché uno o più regolamenti, per la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia anagrafica, ivi compresa l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) riordino, coordinamento e semplificazione delle disposizioni vigenti in materia anagrafica;
- b) revisione delle procedure in funzione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e nel rispetto dei criteri dell'interoperabilità e della cooperazione applicativa;
- c) delegificazione delle norme primarie di disciplina puntuale dei procedimenti anagrafici;
- d) riordino delle norme tecniche di garanzia della sicurezza e della riservatezza dei dati personali;
- e) semplificazione e riduzione degli adempimenti richiesti al cittadino.

Art. 14

(Modifiche degli articoli 2, 71 e 72

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo le parole "di pubblici servizi" sono inserite le seguenti: ", di servizi bancari o assicurativi".

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le parole "e ai privati" sono sostituite dalle seguenti: "ed agli altri privati".

3. L'articolo 71, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente:

"4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai gestori di servizi bancari o assicurativi, ed agli altri privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi (L)".

4. L'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente:

"Articolo 72 (L). (Responsabilità dei controlli).

1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'art. 43 e dei controlli di cui all'articolo 71, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti. Il responsabile di tale ufficio, o un dipendente da questi

Scaricato da <http://www.italiaoggi.it> – Tutti i diritti riservati ai legittimi titolari

nominato, è tenuto a dare immediata risposta alle amministrazioni procedenti sulle modalità di accesso ai dati dell'amministrazione certificante.

2. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 predispone, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività e sui risultati conseguiti. La relazione è trasmessa all'ufficio di controllo interno anche ai fini della valutazione dei dirigenti.

3. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, anche attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

4. La mancata risposta entro trenta giorni alle richieste di controllo costituisce violazione dei doveri d'ufficio e costituisce in ogni caso elemento negativo ai fini della valutazione del responsabile dell'ufficio di cui al comma 1”.

Art. 15

(Ambito applicativo di alcune disposizioni

della legge 7 agosto 1990, n. 241)

1. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo il comma 5- *bis* è aggiunto il seguente:

“5- *ter*. Nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotti nella conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-*bis* implichi adempimenti di concessionari, gestori o incaricati di pubblici servizi, gli stessi partecipano alla conferenza secondo le disposizioni del presente capo, e le relative determinazioni sono vincolanti anche nei loro confronti”.

2. Dopo l'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

“29- *bis*. (*Disciplina per i gestori di servizi di pubblica utilità*).

1. I gestori pubblici o privati dei servizi di pubblica utilità di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, applicano al rapporto di utenza, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente legge.

2. Con provvedimenti delle rispettive autorità di regolazione, da adottarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono determinate le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1.

3. In caso di mancata osservanza, da parte dei gestori pubblici o privati di servizi di pubblica utilità di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, delle disposizioni di cui al comma 1 ovvero degli standard di qualità e quantità predeterminati e

Scaricato da <http://www.italiaoggi.it> – Tutti i diritti riservati ai legittimi titolari

pubblicati anche attraverso carte dei servizi, nella misura e secondo le modalità stabilite con provvedimenti delle rispettive autorità di regolazione, da adottarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, deve essere assicurata la corresponsione agli utenti interessati di un indennizzo automatico e forfetario, eventualmente anche a mezzo di forme di autotutela negoziale.

4. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono individuati gli altri servizi di interesse generale soggetti all'applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente legge, nonché i soggetti competenti all'attuazione dei commi 2 e 3".

3. L'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, si applica anche all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.

4. All'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni sono soppresse le seguenti parole: "e sono proposti davanti al tribunale amministrativo regionale ove ha sede l'autorità".

Art. 16

(Delega al Governo in materia di sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei gestori di servizi aeroportuali)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante modifiche al Codice della navigazione marittima ed aerea, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei gestori aeroportuali, operatori aerei, manutentori aeronautici e prestatori di servizi al trasporto aereo.

2. Il decreto di cui al comma 1 si conforma ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione delle sanzioni da comminare ai gestori aeroportuali ed ai prestatori di servizi al trasporto aereo a seguito di violazioni dei compiti e degli obblighi di cui all'articolo 705 del Codice della navigazione;

b) definizione delle sanzioni da comminare agli operatori aerei ed ai manutentori aeronautici a seguito di violazioni di norme e regolamenti riguardanti la sicurezza e regolarità del trasporto aereo, ivi comprese le assegnazioni delle bande orarie;

c) quantificazione della sanzioni da un minimo di euro 2500,00 ad un massimo di euro 500.000,00;

d) attribuzione della competenza alla comminazione delle sanzioni, nei limiti di cui alla lettera c), all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), con attribuzione al medesimo ente dei relativi introiti e la corrispondente riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato.

Art. 17

(Delega per la riforma del Codice della Strada)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) coordinamento ed armonizzazione del nuovo codice della strada con le altre norme di settore nazionali, comunitarie, derivanti da accordi internazionali stipulati dall'Italia, nonché con le competenze regionali e degli enti locali stabilite dalle leggi vigenti;
- b) semplificazione delle procedure e della normativa tecnica di settore, eliminando duplicazioni di competenze e procedendo alla delegificazione delle norme del codice della strada suscettibili di frequenti aggiornamenti per esigenze di adeguamento alle evoluzioni tecnologiche od a disposizioni comunitarie;
- c) revisione e semplificazione dell'apparato sanzionatorio, anche modificando l'entità delle sanzioni secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità, non discriminazione in ambito europeo;
- d) revisione della classificazione delle strade e delle autostrade, e semplificazione delle norme e dei procedimenti connessi, con particolare riguardo agli aspetti della sicurezza della circolazione.

2. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, adotta, entro lo stesso termine di cui al comma 1, le disposizioni correttive o integrative necessarie per raccordare il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada alle modifiche introdotte con i decreti legislativi di cui al comma 1.

3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo di cui al comma 1.

Art. 18

(Misure per l'attuazione del protocollo informatico)

1. I responsabili per i sistemi informativi automatizzati, individuati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, riferiscono entro il 31 marzo 2007 al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione circa l'attuazione delle disposizioni sulla gestione del protocollo informatico di cui

Scaricato da <http://www.italiaoggi.it> – Tutti i diritti riservati ai legittimi titolari

all'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

2. In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 1, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione nomina il responsabile per i sistemi informativi automatizzati di ciascuna amministrazione commissario *ad acta* per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sulla gestione del protocollo informatico. Entro centottanta giorni dalla nomina, il commissario *ad acta* riferisce al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione circa il corretto ed avvenuto funzionamento del sistema di gestione del protocollo informatico.

Art. 19

(Riorganizzazione sperimentale dei processi in deroga alla normativa vigente)

1. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione promuove l'innovazione amministrativa e tecnologica finalizzata alla riduzione degli oneri amministrativi che gravano sui cittadini e sulle imprese e al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 12 e 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. A tal fine, in via sperimentale, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita la riprogettazione e riorganizzazione dei processi in deroga alla vigente normativa statale, fatti salve le disposizioni della Costituzione, i principi comunitari, le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dall'ordinamento comunitario, i principi fondamentali dell'ordinamento in materia di diritti civili, le disposizioni in materia di difesa e sicurezza nazionale, ordine e sicurezza pubblica, immigrazione e consultazione elettorale, nonché i principi fondamentali dell'azione amministrativa, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Le pubbliche amministrazioni, anche regionali e locali, comunicano al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione i progetti di sperimentazione per i quali intendono avvalersi della deroga di cui al precedente comma. Il Ministro, sentite le amministrazioni competenti per settore, valuta i progetti, avvalendosi del contingente di esperti di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge 6 luglio 2002, n. 137, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. In caso di valutazione positiva, con regolamento di delegificazione, adottato con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzata la sperimentazione in deroga. Il decreto di cui al presente comma indica il termine di efficacia della sperimentazione, non superiore a ventiquattro mesi, e contiene l'elencazione tassativa delle norme di cui è consentita la deroga temporanea.

4. Gli Uffici della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, in collaborazione con le amministrazioni interessate, effettuano il monitoraggio sull'attuazione dei progetti di sperimentazione in deroga alle norme vigenti, verificano i risultati conseguiti, promuovono



Scaricato da <http://www.italiaoggi.it> – Tutti i diritti riservati ai legittimi titolari

la condivisione di questi tra tutte le amministrazioni pubbliche mediante il trasferimento delle soluzioni tecniche ed organizzative.

5. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione assume le iniziative di modifica della normativa vigente conseguenti agli esiti delle sperimentazioni, sentito il Comitato interministeriale di cui all'articolo 1 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni nella legge 9 marzo 2006, n. 80.